

COSTITUZIONE DI PEGNO SU PARTECIPAZIONI

Con la presente scrittura privata, oggi, tra i signori:

...., nato a (...) il, residente a, Via n., c.f.;

...., nato a (...) il, residente a, Via n., c.f.;

...., nato a (...) il, residente a, Via n., c.f., il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"....", con sede in, ... n., codice fiscale, cap. soc. Euro int. vers., iscritta presso il Registro Imprese di al numero R.I. e n. REA (di seguito denominata anche "Società"): a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data;

...., nato a Venezia il e domiciliato per la carica in ..., Via ... n. ..., il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Consigliere delegato e in legale rappresentanza della società:

"....", con sede in, Via n., codice fiscale ..., cap. soc. Euro ... int. vers., iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. R.I. e n. R.E.A.: a ciò autorizzato giusta delibere del Comitato esecutivo in data, (in seguito denominata SGR),
si conviene quanto segue:

Premesso che

a) La società "...." ha richiesto a "... SPA", di seguito Banca Agente, con sede in ..., Via ... n., codice fiscale ..., un finanziamento di Euro (...) da utilizzare per l'acquisto di partecipazioni nella società "....", con sede in ... (...), Via ..., codice fiscale ..., capitale sociale Euro ... int. vers., iscritta presso il Registro Imprese di ...al n. ... R.I. e n. ... R.E.A., e precisamente di una partecipazione pari a nominali euro, nonché per l'acquisto di partecipazioni nella società "...." con sede in ... (...), Via ..., codice fiscale ..., capitale sociale Euro ... int. vers., iscritta presso il Registro Imprese di ...al n. ... R.I. e n. ... R.E.A., e precisamente n.azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna;

b) "... SPA" e "... ", (di seguito Banche) hanno concesso a, secondo le modalità previste nel contratto stipulato in data odierna, un finanziamento di complessivi Euro...., ove garantito da pegno da costituirsi dalla società finanziata sulle intere partecipazioni da essa possedute nella società ".... e nella società "...", e ove garantito altresì da pegno da costituirsi da parte dei signori e da parte della società, sulle intere quote dagli stessi possedute nella menzionata ".....";

c) le Banche hanno nominato, con convenzione a parte, la Banca Agente, quale mandataria con rappresentanza, conferendole tutti i poteri di fare quanto necessario, opportuno ed utile per il perfezionamento e la gestione del finanziamento e delle garanzie di cui al contratto;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1

1.1) A garanzia del buon fine di tutte le obbligazioni assunte con il sopra menzionato finanziamento per Euro ... (.../00), esposto in premessa, la società "...", come sopra rappresentata, dichiara di costituire in pegno a favore delle Banche, tutte le menzionate sue partecipazioni nella società "...", pari a complessivi nominali euro ed inoltre tutte le sue azioni nella società "...", pari a complessivi nominali euro ...;

1.2) a garanzia del buon fine di tutte le obbligazioni assunte dalla società "...." con il sopra menzionato finanziamento per Euro ..., esposto in premessa, i soci della menzionata società signori dichiarano di costituire in pegno a favore delle Banche tutte le loro quote nella società "...", pari a complessivi nominali Euro ... corrispondenti dette quote al 100% del capitale sociale della stessa suddiviso come segue:

- ... Euro ...
- ... Euro ...
- ... Euro ...
- ...

Articolo 2

Le suddette partecipazioni sono costituite in pegno per il loro intero valore a garanzia dei crediti delle Banche e di quanto ad esse dovuto dalla società "...", per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni dei crediti concessi.

Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che le Banche consentissero oltre i limiti del credito accordato o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso, nonché quanto fosse stato incassato dalle Banche in pagamento di obbligazioni garantite e che dovesse essere restituito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per altro motivo.

Articolo 3

La garanzia pignoratizia si estende agli interessi, premi in denaro o in natura ed a quant'altro possa spettare sulle partecipazioni in parola.

Articolo 4

Il pegno permane conformemente a quanto previsto nel contratto di finanziamento, fermo ed impregiudicato restando il diritto della Banca Agente anche in nome e per conto della Banca partecipante all'esercizio delle azioni ad essa spettanti verso il debitore.

Articolo 5

Resta inteso che di qualsiasi riunione dell'Assemblea delle società le cui quote e azioni sono costituite in pegno, con l'esatta indicazione dell'ordine del giorno, la Banca Agente sarà dai costituenti il pegno informata con lettera raccomandata che dovrà essere spedita almeno otto giorni prima presso la sede della Banca Agente, onde consentire alle Banche di valutare le materie all'ordine del giorno.

In ogni caso il diritto di voto nelle società le cui partecipazioni sono state qui concesse in pegno è riservato ai concedenti il pegno per tutte le assemblee che non riguardino atti di trasformazione, aumento di capitale sociale, cessione di partecipazioni e fusioni, ad eccezione dell'eventuale fusione di "... e ..." in "..." nelle quali il diritto di voto spetterà ai concedenti il pegno.

Il diritto ai dividendi spetterà ai concedenti il pegno nei limiti di quanto distribuibili dalle società medesime.

Articolo 6

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni garantite, la Banca Agente, anche in nome e per conto della Banca partecipante, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, potrà procedere, decorsi 30 giorni da apposito preavviso a mezzo raccomandata e senza ulteriori formalità, alla vendita, in tutto o in parte, delle quote come sopra costituite in pegno, nel modo, tempo e forma di cui al D.Lgs n. 170 del 21.05.2004.

Sul prezzo ricavato le Banche si rimborsano di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.

Le Banche hanno diritto di imputare le somme ricavate in ogni caso di realizzazione del pegno ad estinzione o decurtazione, a loro giudizio, di una o più delle obbligazioni garantite.

Articolo 7

Se i titoli sono costituiti in pegno da terzi, questi dichiarano di essere a conoscenza delle norme e delle condizioni che regolano i rapporti garantiti.

La Banca Agente è tenuta, a richiesta dei terzi costituenti il pegno, a comunicare loro, entro i limiti dell'importo dagli stessi garantito, l'entità dell'esposizione del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte dei terzi costituenti del consenso scritto del debitore, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Articolo 8

I costituenti il pegno dichiarano che le partecipazioni in parola non si trovano né sequestrate, né pignorate, né soggette ad altri vincoli comunque pregiudizievoli e che appartengono ad essi in piena proprietà e disponibilità, anche ai sensi della legge 19.5.1975 n. 151.

I costituenti il pegno si obbligano a dare immediata notizia alla Banca Agente di ogni fatto o formalità avente comunque per oggetto le partecipazioni costituite in pegno.

I costituenti il pegno autorizzano la comunicazione del pegno con il presente atto costituito alle Società, affinché queste accettino ad ogni effetto di legge il vincolo pignoratizio e procedano alla annotazione del vincolo stesso sui rispettivi libri dei soci.

Articolo 9

L'invio di lettere e le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione e comunicazione della Banca Agente saranno fatte ai costituenti il pegno con pieno effetto all'indirizzo come in costituzione salvo successiva comunicazione, a mezzo raccomandata, di variazione dell'indirizzo.

Articolo 10

Spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società "...".

Il presente contratto è soggetto ad imposta sostitutiva a sensi dell'art. 15 D.P.R. 601 del 1973.

Articolo 11

Il presente pegno è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del pegno costituito con il presente atto, il foro competente è esclusivamente quello di Verona.

Articolo 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, è fatto rinvio alle norme relative al deposito titoli a custodia ed amministrazione, in quanto compatibili, che si hanno per conosciute ed approvate.

I COSTITUENTI IL PEGNO

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341 II comma C.C. si approva specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

- 3 – (estensione della garanzia)
- 6 – (modalità di escussione della garanzia)
- 11 – (Deroga di competenza giudiziaria)